

Unità poderali assegnate a contadini diretti coltivatori -
frazionamento - nullità degli atti relativi - trascrizione del vincolo
di indisponibilità - necessità - esclusione.

L'art. 3 legge 3 giugno 1940 n. 1078, secondo cui sono nulli gli Atti
che abbiano come effetto il frazionamento delle unità poderali
assegnate a contadini diretti coltivatori, salvo quanto disposto dal
comma secondo dell'art. 2, prevede detta sanzione esclusivamente con
riguardo all'obiettiva violazione della norma imperativa del divieto
di frazionamento del bene, senza che abbia rilievo la trascrizione del
vincolo di indivisibilità, la quale è richiesta dall'art. 2 per
l'opponibilità del vincolo ai terzi. Pertanto detta nullità, ancorché
il vincolo non risulti trascritto, è opponibile al promissario
acquirente di una quota del potere, stante la natura meramente
obbligatoria del contratto, di per se non determinativa dell'effetto
traslativo.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4850 del 05/08/1988